



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

28011 - Piazza della Vittoria n. 11
Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013
protocollo@comune.armeno.no.it
armeno@cert.ruparpiemonte.it

Determinazione del Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA

n. 40
del
06/03/2017

Responsabile del Servizio : SEGRETARIO COMUNALE CRESCENTINI MICHELE

OGGETTO :

**AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER OPERAZIONE ANPR - CIG:
Z3D1DABC7**

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 127/2011 con cui è stata affidata alla ditta SISCOM spa con sede in Cervere (CN), Centro Direzionale S. Rocco via Adua n. 4, la fornitura di piattaforma software e supporto tecnico per l'impostazione del sistema digitale;

PREMESSO che il CAD ha previsto l'Istituzione presso il Ministero dell'Interno dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e che il DPCM n. 194 del 10/11/2014 definisce il Piano e le modalità per il graduale subentro dell'ANPR alle APR e AIRE tenute dai Comuni, e in tale contesto l'ANPR è preliminarmente popolata con i dati INA e AIRE ubicate presso il CNSD e il SIE del Ministero dell'Interno. Tale popolamento anticipa la fase di validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale, previo confronto con l'anagrafe tributaria;

RILEVATA la necessità di implementare il Sistema informatico in uso per la nuova modalità operativa;

VISTA la proposta di contratto di assistenza formulata da SISCOM spa;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il valore dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e per il relativo affidamento è conseguentemente consentito procedere mediante affidamento diretto – purché adeguatamente motivato - ovvero procedura negoziata previa consultazione di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, "l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 (soglie di rilevanza comunitaria) avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché nel rispetto del principio di rotazione”;

ATTESO che, ai sensi delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”:

L'art. 36, comma secondo, stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione all'importo.

Le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 e soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina o delibera a contrarre, non dovrebbero limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all'articolo 36, ma dovrebbero, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Nell'espletamento delle suddette procedure, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adequatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

L'espressa previsione normativa del necessario rispetto dei menzionati principi impone una rivisitazione delle prassi abitualmente seguite dalle stazioni appaltanti nelle procedure sotto soglia, soprattutto nel senso dell'adozione di procedure improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta del contraente.

In particolare, il richiamo ai principi che governano le procedure di evidenza pubblica esclude che gli affidamenti sotto soglia, ivi incluso l'affidamento diretto, possano essere frutto di scelte arbitrarie e impone alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento.

Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di

selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.

In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

...

Come previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), la scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata. Si reputa che una motivazione adeguata dà dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possano procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e, si ritiene, anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 "le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"

RITENUTO che, in relazione ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, nonché al valore e alle caratteristiche della fornitura, la fattispecie procedimentale adeguata ad assicurare l'ottimale contemperamento sia quella:

dell'affidamento diretto;

in quanto assicura uniformità e compatibilità delle procedure informatiche con gli applicativi già in uso presso gli uffici comunali, forniti da Siscom s.p.a. con adeguata soddisfazione del committente;

VISTA l'offerta di Siscom s.p.a., già fornitore degli applicativi informatici in uso presso gli uffici comunali;

DATO ATTO che l'affidamento è disposto secondo le seguenti condizioni essenziali:

- oggetto del contratto: Licenza Software ANPRISIC, supporto installazione e assistenza – termine 31/12/2017
- corrispettivo: € 1.000,00, oltre IVA. 22%

VERIFICATA la congruità del corrispettivo richiesto;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Operatore Economico;

VISTO il bilancio di previsione 2016/2018;

DATO ATTO che l'intervento in questione è identificato con il seguente CIG: **Z3D1DABDC7**

DETERMINA

- **DI AFFIDARE** all'impresa Siscom s.p.a. di Cervere, Via Adua n. 4, C.F. e P.IVA 01778000040 la fornitura del Software "AnprSisc" completo di supporto installazione e assistenza fino al 31/12/2017 per il corrispettivo di € 1.000,00 oltre IVA di €. 220,00 per un totale di € 1.220,00;
- **DI IMPEGNARE** a favore di Siscom s.p.a. la somma di € 1.000,00 IVA compresa sul cap. 82.09 del bilancio 2017 in esercizio provvisorio
- **DI IMPUTARE** a favore di Siscom s.p.a. la somma di € 220,00 IVA compresa sul cap.118.08 del bilancio 2017 in esercizio provvisorio .

Il Responsabile del Servizio
- firmato digitalmente -

(SEGRETARIO COMUNALE CRESCENTINI MICHELE)